Rilevata la necessità di provvedere alla messa in sicurezza degli immobili di proprietà privata;

Visto l'art.107 e 109 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Ritenuti, pertanto, sussistenti i presupposti per l'adozione di un'ordinanza volta ad eliminare il pericolo e alla messa in sicurezza dell'immobile e dei siti, al fine di eliminare le condizioni di pericolo e salvaguardare la pubblica e privata incolumità;

Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi del citato art.107 e 109 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

ORDINA



di provvedere "AD HORAS" a propria cura e spese e secondo competenze, all'esecuzione di tutte quante le opere, interventi e lavori necessari all'eliminazione del pericolo e contestuale messa in sicurezza dello stabile, precisando che gli stessi dovranno essere accuratamente relazionati da tecnico abilitato all'uopo incaricato, che ne attesti l'efficienza e l'efficacia di cui alle sopraccitate finalità, da trasmettere allo stesso U.T.C. entro un termine di 60 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della presente, con avvertenza che in caso di mancato adempimento saranno notiziate le Autorità Giudiziarie per i consequenziali provvedimenti di competenza.

La presente ha validità di autorizzazione (relativamente ed esclusivamente per ciò che compete rilasci di permessi o nulla osta in capo all'ente) per l'esecuzione dei necessari interventi precisando, nel merito, che gli stessi non devono e non possono in alcun modo alterare o difformare l'elemento edilizio.

DISPONE

Inoltre che i residenti non occupino gli spazi coperti dalle suddette tettoie pericolanti da eliminare e gli spazi scoperti ovvero a cielo aperto;

AVVERTE

Che la mancata esecuzione da parte dei soggetti interessati comporta, oltre alla trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria ai fini dell'eventuale applicazione della sanzione prevista dall'art.650 del codice penale, l'esecuzione d'ufficio con spese poste a carico dell'inadempiente e riscosse nelle forme e con i privilegi di legge.

Che ai sensi dell'art.8 della Legge 7 agosto 1990, n.241, il responsabile del procedimento amministrativo è il Per. Ind. Antonio Turco con ufficio in via S. Nuvoletta, presso il quale è possibile prendere visione degli atti, telefax 081.5769374, pec: settoreurbanistica@pec.comune.marano.na.it;

DISPONE

La pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line del Comune di Marano di Napoli;

DISPONE

La trasmissione del presente provvedimento, per gli adempimenti di rito:

- al Comando Polizia Municipale di Marano (Na);
- alla Compagnia Carabinieri di Marano (Na);
- all'ufficio messi comunali affinché provvedano alla notifica ai diretti interessati, dando certezza dell'avvenuta notifica;

AVVERTE

- ai sensi dell'art.3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990 n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro il termine di 60 (sessanta giorni) decorrenti dalle notifiche o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari; con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi giorni) dalla notificazione (DPR 24.11.1971, n.1199).

Marano di Napoli (NA), data del protocollo

L'Istruttore Tecnico Comunale Per. Ind. Antonio Purco



Il Responsabile dei LL.PP. Ad Interim del Settore Urbanistica Ing. Giovanni Napoli